



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio II

II DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;

VISTO, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che amplia l'ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti, e dall'art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, per l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti, un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno scolastico 1998;

VISTO, altresì, l'art. 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della medesima legge;

VISTO l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale sono individuati il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge n. 407 del 1998;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio II

VISTO, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare l'art. 1837, comma 1, che dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;

VISTO l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 23, comma 12-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027», e in particolare l'art. 12, recante «Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca»;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, inerente alla «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», correlato alla legge di bilancio n. 207/2024, e in particolare la Tabella n. 11 allegata allo stesso, in cui è indicata la consistenza pari ad euro 600.000,00, per l'anno 2025, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli»;

PRESO ATTO che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025, pari ad euro 600.000,00, sono sufficienti alla copertura finanziaria delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;

VISTO il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale – Concorsi ed Esami, n. 26 del 1° aprile 2025, «Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio II

laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. Anno accademico 2023-2024»;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA-28331 del 19 settembre 2025, acquisita in pari data al prot. MUR DGSINFS n. 18367, con cui il Capo Dipartimento Vicario per il Coordinamento Amministrativo ha trasmesso, in copia conforme all'originale, il decreto del Segretario generale del 28 agosto 2025, con cui sono approvate le graduatorie dei vincitori per l'anno accademico 2023/2024, relative agli studenti dell'università e AFAM e agli studenti delle scuole di specializzazione per cui non è prevista alcuna retribuzione, nonché la graduatoria per gli studenti universitari con disabilità dell'università e AFAM, allegando la tabella di riparto delle somme iscritte nel Capitolo 1498 del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, ed evidenziando che l'importo delle borse è stato fissato in euro 3.000,00 sia per università e AFAM sia per le scuole di specializzazione, e che gli studenti di università e AFAM vincitori della borsa di studio sono quelli posizionati tra il numero 1 e il numero 182 della relativa graduatoria, oltre agli 11 studenti inseriti nella graduatoria per i soggetti con disabilità di cui alla legge 104/1992, per un totale di 193 studenti, cui devono essere aggiunti 7 studenti delle scuole di specializzazione (con esclusione di quelle retribuite);

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA-29479 del 25 settembre 2025, acquisita a prot. MUR DGSINFS n. 18890 del 26 settembre 2025, di rettifica dei nominativi degli studenti beneficiari [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], riportati erroneamente dai predetti durante la compilazione dei dati anagrafici nella piattaforma online;

ACCERTATA l'attuale disponibilità in termini di competenza e cassa del totale di spesa di euro 600.000,00 previsto per le borse assegnate nei limiti numerici e secondo gli importi indicati nel bando di concorso in oggetto, sul capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli» nello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti al n. 2613 in data 11 ottobre 2024, che attribuisce al dott. Gianluca Cerracchio l'incarico di funzione dirigenziale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio nell'ambito del Ministero dell'Università e della Ricerca;

DECRETA



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio II

Articolo 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa è impegnata la somma di euro 600.000,00 sul capitolo 1498 del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio 2025 per il pagamento delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime e dei superstiti, figli e orfani, delle vittime del dovere per l'anno accademico 2023/2024.

Articolo 2

1. Per le motivazioni di cui in premessa è autorizzato il pagamento, in conformità con la tabella di riparto trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 settembre 2025, acquisita in pari data al prot. MUR DGSINFS n. 18367, di 200 (duecento) borse di studio complessive per l'anno accademico 2023/2024 dell'importo di euro 3.000,00 ciascuna, così ripartite:

- a) 193 (centonovantatre) borse di studio destinate agli studenti universitari e studenti AFAM, secondo l'allegata Tabella 1, per un totale di euro 579.000,00;
- b) 7 (sette) borse di studio destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione, secondo l'allegata Tabella 2, per un totale di euro 21.000,00.

2. Una percentuale delle borse di studio di cui al precedente comma, lettere a) e b), secondo quanto previsto dal bando della Presidenza del Consiglio, è riservata ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, come evidenziato in Tabella 1, colonna Riserva.

3. La Tabella 1 e la Tabella 2 sono parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

La somma complessiva di euro 600.000,00 graverà sul Capitolo 1498 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'Esercizio Finanziario 2025.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio



Firmato digitalmente da
CERRACCHIO GIANLUCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA